


DUVRI

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze


Legge 3 agosto 2007, n. 123 : Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze : **DUVRI**



D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 : Testo Unico in materia di tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro

Il **DUVRI** si configura quale adempimento derivante dall'obbligo, previsto dall'art. 26 del decreto legislativo n. 81/2008



Gestire i rischi da **INTERFERENZE**



T.U. 81/2008.

Art. 26.

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, **sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo**:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, **ai servizi e alle forniture** da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica é eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.



Art. 26.

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, **i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori**:

a) **cooperano** all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) **coordinano** gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, **informandosi reciprocamente** anche al fine di **eliminare rischi dovuti alle interferenze** tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. **Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento** di cui al comma 2, **elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze**.

Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. ...

....Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. ...



Art. 26.

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Quando non è necessario il DUVRI?

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2,
l'obbligo di cui al comma 3 non si applica:

- **ai servizi di natura intellettuale,**
- **alle mere forniture di materiali o attrezzature**
- **nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di :** (ritorna ad essere applicato)
- **agenti cancerogeni,**
- **biologici,**
- **atmosfere esplosive**
- **o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.**



allegato XI

ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.



Art. 26.

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

3-ter. in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.



Esempio di procedimento

	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	Datore di Lavoro Committente o Responsabile del contratto	APPALTATORE
1		Lavoro da eseguire Es. Appalto pulizie	
2	Valutazione preliminare dei Rischi da interferenze. Presenti in quanto e previsto un contratto per un anno di lavoro con: rischio scivolamento, presenza di prodotti chimici, lavori oltre i due metri di altezza per pulizia vetrate	Stima dei costi della Sicurezza es. di previsione: > Costruzione di una piccola impalcatura temporanea a protezione dell'ingresso principale = euro 300 euro > Riunioni di coordinamento 2 ore X 2 persone = euro 200. > Cartelli avviso pavimento scivoloso = euro100	
3		Richieste di offerte economiche con le prescrizioni previste (tempi , modi, prodotti da utilizzare, attrezzature specifiche ecc.) (capitolato)	
4			Offerta economica con POS allegato (piano operativo di sicurezza)
5	Redazione DUVRI	Verifica l' idoneità della ditta	
6	Riunione di cooperazione e coordinamento e consegna DUVRI	Riunione di cooperazione e coordinamento e consegna DUVRI e contratto	Riunione di cooperazione e coordinamento e accettazione DUVRI e firma contratto
7	Integrazione DUVRI (ove necessario)	Vigilanza e controllo	



Esempio di composizione del DUVRI di Ateneo

Parte Generale

Informazioni sulle sedi

Linee guide per l'utilizzo degli impianti

Linee guide generali

Parte Specifica o
Documento di Sede

Spiegazione "Entità del rischio"


Dati dell'impresa e durata
dell'appalto

Scheda specifica relativa
all'oggetto del DUVRI



Struttura della scheda Rischi – misure di prevenzione

Colonna A <i>Rischi che possono essere generati dalla Ditta per il servizio di ...</i>	Colonna B <i>Rischi che possono essere presenti o generati negli ambienti di lavoro di Ateneo o da altre Ditte presenti</i>	Colonna C <i>Rischi che possono essere generati dall'ambiente esterno</i>	<i>Attività compatibili in presenza di altri lavoratori</i>	<i>Attività non compatibili in presenza di altri lavoratori</i>	<i>Misure di prevenzione previste per i rischi evidenziati nelle colonne A – B - C</i>
--	---	---	---	---	--



Compatibilità o non compatibilità con la presenza di altre persone

1 A - 1B 2 A – 2B)
 L'operatore addetto alla posa in opera del materiale antiscivolo:
 prima di avviare ogni attività deve avvisare i relativi preposti responsabili della zona d'intervento;
 ove si trovi in compresenza con altri lavoratori, ha l'obbligo di segnalare l'area di suo cantiere mediante apposizione di nastro bianco/rosso e cartelli di avviso, "attenzione divieto di transito/accesso ai non addetti ai lavori";

